

Pubblicato il 07/11/2019

N. 07247/2019 REG.PROV.CAU.
N. 11008/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11008 del 2019, proposto da

Andrea De Renzi Di Montanaro, Clemente Conte, Michele Coppola, Rossella Retolatto, Alessandra Masetti, Luigi Castrillo, Federica Licciardi, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Cundari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana non costituiti in giudizio;

nei confronti

Raffaele Bova non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) Del D.M. 863 del 18 dicembre 2018 del MIUR venivano fornite le indicazioni

concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del

Direttore dei servizi generali e amministrativi da bandire con frequenza triennale,

subordinatamente alla disponibilità di posti per il triennio di riferimento, nella parte in cui,

all'art. 4 comma 3, prevede che “Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura

regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso

regionalmente.”.

b) Del bando di Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro

posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in

GU n.102 del 28-12-2018, nella parte in cui all'art. 12 – comma 6 – stabilisce che 6.

“All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di

candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di

cui all'art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che

abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato

collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della

legge 5 febbraio 1992, n. 104.”.

c) Del DDG 368 pubblicato dell'USR Lazio in data 19/06/2019 con il quale sono state

pubblicate le graduatorie della prova preselettiva del Concorso pubblico, per esami e

titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed

amministrativi del personale ATA, pubblicato in GU n.102 del 28-12-2018.

d) Del DDG 7670 pubblicato dall'USR Toscana in data 19/06/2019 con il quale sono

state pubblicate le graduatorie della prova preselettiva del Concorso pubblico, per esami

e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed

amministrativi del personale ATA, pubblicato in GU n.102 del 28-12-2018.

e) Del DDG 14419 pubblicato dall'USR Campania in data 18/06/2019 con il quale sono

state pubblicate le graduatorie della prova preselettiva del Concorso pubblico, per esami

e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed

amministrativi del personale ATA, pubblicato in GU n.102 del 28-12-2018.

f) di tutti i provvedimenti a tali atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 il dott.

Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

considerato che, prima facie, le censure allegate non appaiono fondate, in considerazione del carattere concorsuale della procedura (con conseguente irrilevanza del punteggio conseguito), della discrezionalità dell'amministrazione in ordine alla scelta di inserire dei quiz preselettivi, della loro estraneità al rapporto tra prova scritta e orale e del carattere non illogico né irragionevole della scelta di adottare una procedura selettiva su base territoriale, anche in relazione alla sentenza n. 5830 del 2019 del Tar del Lazio; ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio; ritenuta la sussistenza dei presupposti per compensare le spese di lite della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare. dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO